

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CLVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MALAGUGINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	2067	
Richiesta di rimessione inoltrata al Presidente della Camera:		
PRESIDENTE	2067, 2071	
ERMINI	2068, 2070, 2071	
DE MICHELI VITTURI	2068	
DE GRADA	2069	
LIMONI	2069	
CECATI	2069	
CODIGNOLA	2069	
PERDONÀ	2069	
CAIAZZA	2070	
ELKAN	2070	
LEONE RAFFAELE	2070	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	2071	
Disegno di legge (Rinvio della votazione):		
Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. (4547)	2071	
PRESIDENTE	2071, 2072	
SCIORILLI BORRELLI	2071	
ERMINI, <i>Relatore</i>	2071, 2072	
CODIGNOLA	2071, 2072	
FRANCESCHINI	2072	
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante delle scuole reggimentali. (3821);		2072
DE VITO ANTONIO ed altri: Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali. (1373)		2072
PRESIDENTE	2072, 2073, 2074, 2075, 2076	
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	2072, 2073, 2074, 2075, 2076	
CAIAZZA	2073	
DE MICHELI VITTURI	2073, 2075	
ALESSI MARIA	2073	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	2073, 2074, 2075, 2076	
La seduta comincia alle 17.		
BUZZI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
Comunicazioni del Presidente.		
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole De Micheli Vitturi partecipa alla discussione in sostituzione dell'onorevole Nicosia.		
Richiesta di rimessione inoltrata al Presidente della Camera.		
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha informato che il Governo, a norma del penultimo comma dell'articolo 40		

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

del Regolamento, ha chiesto la rimessione all'Assemblea dei seguenti provvedimenti:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo pel personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondarie e artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (2667);

BUZZI e RAMPA: « Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali » (3381);

Senatori BALDINI ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4231-B);

LEONE RAFFAELE ed altri: « Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati all'insegnamento di particolari materie nelle scuole od istituti di istruzione secondaria di primo grado » (4349).

Come gli onorevoli colleghi sanno, al primo punto dell'ordine del giorno dei nostri lavori odierni era, appunto, la votazione a scrutinio segreto, oltre che del disegno di legge n. 4547, delle proposte di legge nn. 4231-B e 4349. Non so se mi sia consentito rilevare, a dir poco, la stranezza del procedimento usato dal Governo nei riguardi di provvedimenti la cui discussione è stata già svolta, tanto più che qualcuno di essi non comportava neanche un minimo aumento di spesa. Mi limito, come ho detto, a rilevare la stranezza del procedimento, per non adoperare parole più grosse. Tanto vale disporre, allora, che le Commissioni non si riuniscano più, e che, caso mai, può continuare in Aula solo la discussione di alcuni provvedimenti cui il Governo ritenga di dar via libera.

Comunque, così stando le cose, dell'ordine del giorno odierno non rimane che la votazione del disegno di legge n. 4547 e la discussione delle proposte di legge nn. 3821 e 1373 sulle quali, almeno fino a questo momento, non è stato posto alcun veto.

So che molti dei componenti la Commissione intendono prendere la parola. Faccio presente che la questione è un po' delicata, in quanto che, dopo l'atto del Governo, è come che i provvedimenti in questione siano stati depennati dall'ordine del giorno. Prego pertanto di non voler entrare troppo nel merito dei singoli provvedimenti, ma di prendere la parola sulle comunicazioni che ho avuto

testé l'onore di fare, al fine soprattutto di decidere gli ulteriori passi da compiere.

ERMINI. Desidero prendere la parola, in qualità di membro di questa Commissione, sulle comunicazioni che testé ci ha fatte il Presidente, onorevole Malagugini.

Non posso non rammaricarmi nel constatare che la nostra Commissione, dopo aver lavorato intensamente diverse sedute per esaminare le proposte di legge in questione, se ne vede ora sottratta la competenza legislativa perché le stesse sono state rimesse all'Assemblea. Per di più, questo nuovo *iter*, che prevede da parte nostra un nuovo esame in sede referenziale, equivale praticamente ad un abbandono delle proposte di legge, in vista dell'imminente scioglimento delle Assemblee legislative.

Non ho niente da dire sulla legittimità del provvedimento né sulla comunicazione che ci ha fatto il Presidente. Non è mio compito né mio diritto fare obiezioni. Per altro non posso non notare che alcuni di quei provvedimenti non comportavano di fatto alcun onere finanziario. Per lo meno per uno di essi, quello riguardante gli insegnanti di educazione fisica, ne sono certo. Il Governo, presente alla discussione svoltasi nella nostra Commissione, aveva espresso il suo parere favorevole; direi anzi che noi abbiamo esaminato quei provvedimenti con una certa sollecitudine proprio in aderenza ad un desiderio manifestato dal Governo. Questo è forse il motivo principale del mio rammarico come componente di questa Commissione: di avere, d'accordo con il Governo, per lo meno con il Ministro della pubblica istruzione, esaminato i provvedimenti ed ora vedere uno di essi, quello riguardante gli insegnanti di educazione fisica, che era molto atteso e che forse solo per errore era stato deferito alla competenza della Commissione bilancio per il parere, sottratto alla competenza deliberante della nostra Commissione.

Vorrei tramite lei, signor Presidente, richiedere al Governo un riesame delle sue decisioni almeno per quanto si riferisce al provvedimento in questione. Non parlo degli altri provvedimenti perché in questo momento non ho presente se comportano spese maggiori.

In ogni modo mi permetterò, come presidente della seduta passata, quando abbiamo esaminato queste proposte di legge, di ringraziare i colleghi dell'opera che essi hanno dato, anche se in questo caso, essa non potrà dare i buoni risultati che tutti ci attendevamo.

DE MICHIELI VITTURI. Mi associo alle parole dell'onorevole Ermini, soprattutto per quanto riguarda la richiesta da fare al Go-

verno di voler riesaminare la possibilità del ritiro della richiesta di rimessione all'Assemblea riguardo al provvedimento concernente gli insegnanti di educazione fisica. Questa legge è stata modificata parecchie volte, ma non comporta alcun onere, per cui non dovrebbero esserci difficoltà per l'approvazione. E sarei lieto che in questa occasione, oggi stesso, il Sottosegretario ci dicesse quale è il reale pensiero del Governo sull'argomento e se il Governo intende modificare il suo atteggiamento.

DE GRADA. Non nascondo che le comunicazioni fatte dal Presidente, soprattutto per quanto riguarda il provvedimento sugli insegnanti di educazione fisica, sono particolarmente gravi. Fra qualche giorno, quelli che hanno compiuto i due concorsi dovranno dare gli esami.

Non ci nascondiamo che questa legge era attesa ormai da molti mesi e il gruppo comunista, proprio per tale ragione, aveva proposto che venisse inizialmente accettata la prima formulazione che il Senato aveva dato e abbiamo motivato questo nostro atteggiamento per l'urgenza del provvedimento.

Di fronte alla comunicazione che ci viene oggi fatta, noi non possiamo fare a meno di protestare contro l'atteggiamento dimostrato dal Governo, insensibile alla soluzione di un problema così importante e urgente.

LIMONI. Esprimo il mio rammarico per il fatto che quel provvedimento sia stato rinviato in Aula con la motivazione che esso comporterebbe un onere, mentre tale situazione assolutamente non sussiste. Si tratta, infatti, di persone che si trovano tutte nell'insegnamento. Lo Stato, in sostanza, non dovrebbe pagare di più di quello che paga attualmente in quanto il trattamento economico del supplente è uguale a quello dell'incaricato.

C'è poi un'altra questione. Questa proposta di legge è stata approvata dal Senato e si era diffusa la voce che la nostra Commissione era d'accordo nel non modificare il testo, per cui molti degli interessati non si sono presentati questa mattina per sostenere l'esame di abilitazione.

CECATI. Il 60 per cento era assente.

LIMONI. Essi non si sono presentati perché avevano fiducia nella serietà del Parlamento.

Mi associo pertanto alle considerazioni del Presidente Ermini perché la nostra Commissione faccia pressione sul Governo in modo che domani si possa tornare sui nostri passi e — come la logica vuole — approvare il provvedimento.

CODIGNOLA. Mi associo alla generale protesta per il modo con il quale il Parlamento viene posto di fronte ad una decisione del Governo, legittima dal punto di vista formale, ma indubbiamente politicamente contestabile, in quanto si tratta di provvedimenti che hanno preventivamente avuto il consenso dello stesso Governo.

È questo infatti il punto fondamentale. Se ci fossimo trovati di fronte a provvedimenti che la Commissione competente ancora doveva esaminare, allora non ci sarebbe stato niente da obiettare contro la posizione assunta dal Governo di voler portare in Aula gli stessi. Ma, una volta che il provvedimento è stato approvato da un ramo del Parlamento con il parere favorevole del Governo, è molto discutibile se, sul piano costituzionale possa lo stesso Governo richiamare in Aula il provvedimento per mancanza di copertura.

Ma vorrei ancora dire un'altra cosa a proposito della proposta di legge n. 4349. Il problema del mantenimento in servizio per un triennio del personale che attualmente insegna nelle scuole di avviamento è una questione che investe la responsabilità del Governo, il quale in Aula, in sede di discussione del disegno di legge per l'istituzione della scuola media, esplicitamente dichiarò di essere d'accordo su un provvedimento di questo genere.

E il provvedimento porta le firme dei vari gruppi politici proprio perché esprime una volontà comune del Parlamento. Per assicurare che cosa? Per assicurare che coloro i quali si trovino in servizio, vi restino per tre anni. Anche qui, non so dove sia l'aumento di spesa...

Ritengo, quindi, che, anche per questo provvedimento — su altri hanno già parlato dei colleghi — si potrebbe insistere presso il Governo perché riveda la sua posizione.

PERDONA. Questa mattina, per tutelare le proposte di legge della nostra Commissione presso la Commissione bilancio, ho assistito, in tale sede, alla discussione. Ad un certo punto, il Ministro La Malfa è intervenuto nella questione e, facendo un po' il quadro della situazione finanziaria dello Stato davanti all'affluire delle richieste di cui agli ultimi provvedimenti, ha parlato in termini estremamente chiari, per non dire duri. Qualcuno ha anche replicato che si sarebbe dovuto parlare così 4-5 mesi prima... Ad ogni modo, la conclusione del suo discorso è stata la seguente: « noi siamo obbligati a chiamare in Aula qualunque provvedimento di legge che porti una spesa, anche solo di poche lire, la quale servirebbe a compromettere, in senso peggiorativo,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

il quadro, che, se non grave, è certamente molto delicato, della nostra economia. Noi ci varremo di tale facoltà e porteremo in Aula tutti i provvedimenti che rientrino nelle condizioni di cui sopra ».

Così stando le cose, io penso che se il nostro Presidente facesse presente alla Presidenza della Camera che alcuni provvedimenti, vedi quello per la educazione fisica, non incidono per nulla nel senso suddetto, si potrebbe rivedere questa posizione.

CAIAZZA. Io desidero associarmi a quanto detto poco fa dall'onorevole Limoni ed aggiungere una considerazione ancora circa il problema della spesa, almeno per quanto riguarda la proposta di legge n. 4231-B. Con la legge 28 luglio 1961, n. 831, infatti, il finanziamento era previsto fin dal 1° ottobre 1961. La decorrenza è, invece, ora portata al 1962, il che, evidentemente, costituisce un risparmio per l'erario pubblico, non una ulteriore spesa.

Il discorso del Ministro La Malfa alla V Commissione a me pare avere tutto il senso di un pretesto per bloccare le altre iniziative.

Ora, se per le altre iniziative vi può essere una spiegazione — non una giustificazione, in ogni caso — per quanto riguarda le proposte di legge nn. 4231 e n. 4349, la stessa non ha alcuna consistenza.

Mi associo, per queste ragioni, al rammarico ed alle proteste che si sono levate da questa Commissione.

ELKAN. Non vorrei ripetere quanto hanno detto i colleghi, ma vorrei contribuire a chiarire la posizione della proposta di legge riguardante gli insegnanti di educazione fisica. Detto provvedimento ha avuto, come tutti i colleghi sanno, una prima approvazione al Senato, è poi passato alla Camera, dove ha avuto il parere favorevole della Commissione bilancio, ed un ampio dibattito in questa Commissione. In tale sede sono stati suggeriti alcuni emendamenti e la legge è stata modificata, dopo particolari indagini al Ministero della pubblica istruzione e consultazioni da parte dello stesso rappresentante del Governo.

Il provvedimento è poi tornato al Senato, dove ha avuto nuovamente il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro e l'approvazione da parte della Commissione di merito con ulteriori modifiche, per cui il progetto di legge è di nuovo venuto a noi.

Noi l'abbiamo già ampiamente discusso, trovandoci d'accordo; si erano già preparate le urne per la votazione, in quanto che da parte di qualcuno si riteneva assolutamente non necessario il parere della Commissione bilancio.

L'unico emendamento che si intendeva apportare è quello dei due tempi in cui si dovrebbero svolgere le abilitazioni didattiche. E, poiché ci trovavamo tutti d'accordo in merito, d'accordo il Governo, d'accordo gli amici del Senato, d'accordo noi, abbiamo fatto opera dannosa nei confronti degli aventi diritto. Noi stessi, infatti, per evitare a questi ultimi di fare due prove, abbiamo loro consigliato di non affrontare quella di oggi 7 febbraio, convinti come si era, tutti, nessuno escluso, che la legge fosse certa nel suo *iter* e che mancasse unicamente un atto assolutamente formale come quello di mettere le palline nelle urne...

Per queste ragioni ritengo che l'onorevole Malagugini, che oggi presiede, insieme con il Presidente Ermini possano, a buona ragione, insistere per far tornare il provvedimento di cui trattasi in Commissione, per l'approvazione finale.

D'altra parte credo che questo atteggiamento del Governo sia un po' generico. Il Governo ha dato un ordine perentorio, senza badare a tipo di legge, o a problema che si intendeva risolvere, in quanto che ha temuto, in questa tumultuosa fine di legislatura, che passassero delle leggi senza copertura. E credo che sia un atteggiamento responsabile.

Soltanto che, nel caso specifico, una legge assolutamente innocente, finirebbe con l'esser coinvolta con quelle eventualmente peccaminose...

Io ritengo che debba essere fatto un intervento molto preciso, nel senso suindicato, anche onde evitare di fare una pessima figura, non personalmente, ma dal punto di vista del sistema e della responsabilità della Commissione.

LEONE RAFFAELE. Io non chiedo che mi sia consentito di fare critiche o altro. Domando se non sia opportuno — ove il nostro Presidente non ottenga, come io penso, di riavere il provvedimento di cui si è ora parlato in sede legislativa — esaminare, in questo momento, lo stesso, in sede referente, chiedendo che sia posto all'ordine del giorno per domani in Aula. Si avrebbe così il tempo di inviarlo al Senato.

ERMINI. Ci vuole la relazione stampata.

LEONE RAFFAELE. Se crede la relazione la posso portare anche domani mattina. Se si dimostra che per questa legge non c'è nessun onere in due o tre giorni si potrà farla approvare in Aula. Se noi non cerchiamo di fare uno sforzo, di queste nostre proteste resteranno soltanto parole.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Lo stesso problema riguarda la proposta di legge n. 4349.

Io sono convinto, onorevole Ermini, che se lei ascolterà questa mia proposta, forse i due provvedimenti potranno completare il loro *iter*. Ho infatti l'impressione che se ella esprimerà soltanto un atto di protesta della Commissione, senza una proposta concreta, ai fini pratici non otterremo nulla.

ERMINI. Non intendo fare un atto di protesta puro e semplice perché esso sarebbe del tutto inutile, ma esprimere un certo rammarico della Commissione e al tempo stesso fare proposte concrete.

Mi sembra che la proposta dell'onorevole Leone sia opportuna, cioè che in via subordinata le due proposte di legge vengano poste all'ordine del giorno dell'Aula la prossima settimana alla riapertura dei lavori parlamentari, con relazione eventualmente orale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono state richieste spiegazioni al Governo, ma, come si può ben capire, tale questione investe un Governo più ampio di quello presente in questa Aula.

Quello che il rappresentante del Governo può dire in questa sede è che si farà interprete presso il Ministro, non appena finita la seduta, degli orientamenti emersi in seno alla Commissione, affinché egli agisca in sede governativa.

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgimento dell'ordine del giorno in relazione a quanto resta del medesimo, dopo la rimessione in Aula dei provvedimenti citati.

Rinvio della votazione del disegno di legge:

Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (4547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge, concernente l'istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

SCIORILLI BORRELLI. Volevo dire che il mio gruppo non parteciperà alla votazione, già avendo deciso ciò in seguito alla notizia che il Senato non ha ancora approvato i prov-

vedimenti concernenti la riliquidazione delle pensioni e delle maestre giardinieri. Il mio gruppo pertanto, in seguito alle rimessioni all'Assemblea di cui abbiamo testé parlato, e all'avvenuta creazione di un rapporto veramente irregolare tra potere esecutivo e potere legislativo, non desidera assumere nessuna responsabilità.

ERMINI. Noi siamo rappresentanti del popolo italiano e come tali abbiamo il dovere di tutelare i suoi interessi in tutti i modi consentiti.

Il Governo si è giovato delle norme regolamentari vigenti e, dal punto di vista della legittimità, noi non possiamo opporci. Abbiamo protestato e abbiamo espresso il nostro rammarico e faremo le nostre richieste al riguardo, in quanto non possiamo lasciare il popolo italiano senza l'ausilio di leggi che danno un certo beneficio.

CODIGNOLA. Io propongo una sospensiva della votazione di questo disegno di legge, in attesa di conoscere l'esito del passo che il Presidente farà per chiarire la situazione delle proposte di legge nn. 4231-B e 4349, nonché del disegno di legge relativo all'indennità integrativa, che è rimasta sospesa al Senato. Veramente, per quest'ultima, noi ci troveremo di fronte ad una situazione di una gravità eccezionale.

Io ritengo che si tratti anche di una questione di prestigio del Parlamento. Dopo aver approvato una legge, non possiamo neppure conoscere che fine fa la stessa...

ERMINI. Non è che venga sottratta al Parlamento la competenza a discutere una legge. Il Governo si è giovato di una norma regolamentare per rimettere la competenza del provvedimento di cui trattasi in Aula.

Noi, come Commissione, siamo dei delegati dell'Assemblea. Il Governo ha il diritto di chiedere che un determinato disegno di legge torni alla competenza generale del Parlamento, e si è giovato di tale diritto.

La reazione di non votare alcuna altra legge fino a quando il Governo non sia tornato indietro sulle sue decisioni, mi sembra un po' eccessiva dal punto di vista dei nostri diritti.

Noi abbiamo il diritto di esprimere il nostro rammarico — qualcuno ha parlato di protesta —, di chiedere che venga sollecitato l'esame in Aula, di pregare il Governo di voler riesaminare la sua posizione. Ma, oltre a ciò, non abbiamo diritto alcuno, tanto meno quello di non votare delle leggi.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola non ha parlato di non votare, bensì di votare domani.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

ERMINI. Ma subordina la votazione all'esito del passo che verrà fatto.

CODIGNOLA. Non ho detto questo.

In ogni caso, la interpretazione puramente formale data dall'onorevole Ermini non è interpretazione sostanzialmente esatta. Quando si prende un blocco di provvedimenti, che investono tutta una serie di problemi, e lo si manda in Aula, ci si sostituisce all'iniziativa parlamentare.

Che il Governo possa, in qualsiasi momento, mandare in Aula un provvedimento durante la vita normale del Parlamento, è cosa ovvia. Può farlo fino all'ultima ora, ma per un provvedimento, non per tutti. Mi domando per quale ragione non si scioglie il Parlamento piuttosto.

ERMINI. Io ho fatto valutazioni di ordine giuridico, non politico.

FRANCESCHINI. Francamente mi pare che sia il popolo italiano in questo caso a ricevere il calcio dell'asino...

CODIGNOLA. Se ne parlerà domani. Rinviando la votazione a domani.

PRESIDENTE. Mi sembra che questo rinvio a domani possa costituire una forma chiara di protesta.

ERMINI. Si può rinviare a domani, mettendo al primo punto dell'ordine del giorno la votazione di cui trattasi, senza subordinarla, però, alla risposta che io darò che potrebbe anche essere, per ragioni di ordine regolamentare, negativa.

CODIGNOLA. D'accordo.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito che la votazione del disegno di legge n. 4547 è rinviata e sarà posta al primo punto dell'ordine del giorno di domani mattina.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante delle scuole reggimentali (3821) e De Vito Antonio ed altri: Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali (1373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge n. 3821: « Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante delle scuole reggimentali », di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Franceschini, Buzzi, Rampa, Berté, Savio Ema-

nuela; e n. 1373: « Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali », di iniziativa dei deputati De Vito Antonio, De Michieli Vitturi, Grilli Antonio e Cruciani.

Ricordo che la Commissione, ha già esaminato in sede referente le proposte di legge, scegliendo la proposta di legge n. 3821, come testo base. Prego l'onorevole Franceschini, Relatore, di voler ragguagliare la Commissione sulla situazione delle due proposte di legge.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Richiamo la loro attenzione sulla proposta di legge n. 3821 la quale giunge oggi a noi dopo un lungo iter ed una lunga attesa, essendo già stata esaminata in sede referente ed avendo avuto l'approvazione, con modificazioni, da parte della Commissione bilancio.

Ricordo agli onorevoli colleghi che si tratta di legge di elementare perequazione che tende a porre termine, dopo tanti e tanti anni alla situazione ingiusta ed avvilente di una categoria, modesta nel numero, ma non per questo meno importante delle altre, dei maestri reggimentali, categoria prevista dalla legge 5 febbraio 1928, n. 577, insieme con quella degli insegnanti delle scuole carcerarie.

La situazione attuale è la seguente: mentre i maestri delle scuole carcerarie hanno ottenuto attraverso provvedimenti legislativi la loro sistemazione in ruolo, i maestri delle scuole reggimentali sono rimasti indietro, senza essere non solo di ruolo, ma neppure pagati come dei maestri incaricati. Sono, a tutt'oggi, dei prestatori d'opera retribuiti a ore. Si consideri che tale stato di cose dura dal 1928.

Per sanare una situazione che veramente grida giustizia, la proposta di legge n. 3821 provvede ad istituire dei ruoli provinciali, a stabilire che la nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, le cui modalità saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della difesa; provvede altresì ad affermare che gli insegnanti stessi possono essere impiegati in corsi di istruzione post-elementare, nonché adibiti all'assistenza scolastica dei militari ed alle biblioteche presso enti militari aventi scuole; stabilisce ancora che il calendario scolastico possa essere diverso da quello delle normali scuole elementari, e finalmente afferma che nelle prima attuazione della proposta stessa, si bandisce un concorso per esami e titoli riservato a quei maestri non di ruolo che siano in servizio ed abbiano insegnato,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

con qualifica non inferiore a « buono » per almeno tre anni.

La legge, emendata opportunamente secondo i suggerimenti della Commissione Bilancio, stabilisce che l'immissione in ruolo debba avvenire *gradatim*, cioè che il Ministero della pubblica istruzione potrà man mano riempire i ruoli provinciali con altrettanti vincitori di ruolo a seconda dei posti messi a disposizione.

Per quanto riguarda l'onere, la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento con il quale si istituisce un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, capitolo che sarà evidentemente posto a fianco di quello che prevede stanziamenti per i maestri delle scuole carcerarie.

Con questa proposta di legge noi ci rendiamo conto che non facciamo gran che, perché soltanto una parte degli insegnanti reggimentali potrà passare di ruolo nel prossimo anno scolastico; tuttavia, avere stabilito un diritto al ruolo speciale è già cosa di tale momento da sollevare veramente lo spirito di questa categoria che attende con fiducia la sistemazione in ruolo.

Per questi motivi invito, in piena coscienza, i colleghi della Commissione a dare il loro voto favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAIAZZA. Io, come relatore dell'altra proposta di legge n. 1373, ho poco da aggiungere a quanto ha già detto l'onorevole Franceschini in proposito.

Desidero soltanto mettere particolarmente in risalto i risultati positivi che hanno raggiunto queste scuole, risultati che sono stati anche ampiamente riconosciuti in sede di discussione del bilancio del Ministero della difesa.

Pochi dati sono sufficienti a dare la misura del contributo dato da queste scuole alla lotta contro l'analfabetismo. Nell'anno scolastico 1960-61, 11.521 militari hanno potuto frequentare corsi per analfabeti; mentre i corsi per semianalfabeti hanno registrato una frequenza di 18.898 giovani; 268 giovani distribuiti in 98 classi hanno partecipato a corsi di insegnamento della lingua italiana per militari altoatesini. Le cifre relative alle promozioni sono le seguenti: 5081 militari hanno conseguito la promozione alla terza elementare, mentre i licenziati della scuola elementare sono stati 7.565. I corsi di tipo « C », quelli cioè di « aggiornamento culturale » hanno avuto, in 16 classi, 321 frequentanti. Sono stati impegnati

complessivamente nelle scuole reggimentali, nel corrispondente anno scolastico, 887 insegnanti elementari.

Queste poche cifre indicano chiaramente quale valore abbiano queste scuole ai fini della lotta contro l'analfabetismo e per il recupero dei semianalfabeti. Sono d'accordo, infine, che la proposta di legge n. 3821 sia approvata come testo base.

DE MICHELI VITTURI. Come firmatario della proposta di legge, aderisco a quanto hanno detto i colleghi Franceschini e Caiazza e aderisco al nuovo testo.

ALESSI MARIA. Il nostro gruppo è d'accordo per l'approvazione della proposta di legge.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole all'accoglimento della proposta di legge nel testo emendato.

Però, per stretto dovere, mi corre l'obbligo di dire che la conseguenza di questa legge sarà subito quella di ridurre il numero dei maestri reggimentali. Infatti, sul capitolo riguardante le spese, le retribuzioni, assegni vari e oneri previdenziali a carico dell'amministrazione per gli insegnanti delle scuole per militari in servizio, ci sono 406 milioni.

Con questi 406 milioni noi retribuivamo oggi 800 insegnanti. Con l'istituzione del ruolo, invece, poiché un posto di ruolo comporta una spesa di circa 1 milione, noi veniamo a retribuire, con i 406 milioni, solo 400 insegnanti e in tal modo il personale delle scuole reggimentali dovrà subire una decurtazione.

Ho dovuto dire questo perché la legge potrebbe avere altrimenti opposizione da parte della Commissione Finanze e tesoro del Senato.

Se si dovesse domandare, se il Ministro intende mantenere lo stesso numero di posti, il Governo sarebbe obbligato a dichiarare che con la copertura indicata non si può conservare lo stesso numero di posti.

Tutto questo desideravo far presente perché ognuno, approvando la legge al nostro esame, si prenda la responsabilità di quanto io dico. Comunque, ripeto, nel merito il Governo è favorevole.

FRANCESCHINI, Relatore. Ho udito quel che ha detto l'onorevole rappresentante del Governo; a mia volta farei osservare che una certa parte degli stanziamenti rimane sempre disponibile per incarichi di ruolo « C »; e, la stessa, dovendo tramutarsi in incarichi di fuori ruolo, consente pur sempre un margine che verrebbe solo parzialmente aumentato.

Comunque, mi rendo conto delle difficoltà. Noi abbiamo inteso offrire al Ministero della pubblica istruzione tutta la buona volontà del Parlamento nel sanare questa situazione che è stata indubbiamente rilevata dal Governo stesso.

In sostanza, quindi, vorrei far voti affinché questa situazione di un qualche disagio che all'inizio potrà manifestarsi, e che comunque verrà trasferita al bilancio successivo al primo...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, al presente.

FRANCESCHINI, *Relatore*. ...possa essere in qualche modo attenuata per intervento del Ministero, perfettamente consapevole della bontà della causa che si sostiene. Lo stesso potrebbe venire incontro, almeno ad una parte delle deficienze che si riveleranno inizialmente, eventualmente adottando la misura di restringere talune classi, di abbinarle sotto un solo insegnante, in altri termini, cercando, con una buona politica scolastica, di dare quel colpo al cerchio e quel colpo alla botte, che potrebbe essere sufficiente a ridurre i sacrifici degli insegnanti stessi ed anche delle scuole.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando si abbinano le classi, si elimina un insegnante. Si torna, perciò, a quanto da me sostenuto, cioè alla riduzione del numero dei maestri.

Quanto alla buona volontà del Ministero della pubblica istruzione, la stessa può esistere, ma purtroppo è necessario che sia accompagnata dalla copertura della eventuale ulteriore spesa. Loro sanno quale è la situazione in questo momento riguardo a maggiori oneri finanziari. Debbo dichiarare che il Ministero della pubblica istruzione non può impegnarsi a trovare una copertura maggiore.

Il numero complessivo degli insegnanti, ripeto, nel 1963-64, per effetto della presente legge, sarà certamente minore.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Sta bene, ma poi verrà fatta giustizia.

PRESIDENTE. Preso atto delle dichiarazioni del Governo, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3281, scelta come testo base.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti in ciascuna provincia, sede delle

predette scuole, ruoli speciali per gli insegnanti elementari che si dedicano o aspirano a dedicarsi a questo tipo di insegnamento.

Il numero dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale stabilito in base al numero delle classi funzionanti alla data del 1° ottobre 1961.

Pongo in votazione il primo comma di tale articolo, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(E approvato).

Al secondo comma il relatore ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del comma stesso:

« Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base al numero delle scuole, comunque funzionanti alla data del 1° ottobre 1962 ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Si tratta di emendamento, direi, quasi imposto dalla Commissione bilancio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è possibile dire « numero delle scuole »; occorre riferirsi al numero delle classi.

FRANCESCHINI, *Relatore*. La Commissione bilancio ha inteso facilitare il Ministero della pubblica istruzione parlando di scuole.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non esiste tale terminologia nella scuola elementare.

PRESIDENTE. Si deve, allora, dire: « in base al numero delle classi ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il che significa affermare, però, che si istituisce tutto il ruolo.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Desidero far notare che l'articolo 97 del testo unico parla di insegnanti delle scuole per militari in servizio, non di classi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma qui si vuol fare un ruolo; occorre, perciò, non riferirsi al numero delle scuole ma a quello delle classi.

Se si dice, però « numero delle classi comunque funzionanti al 1° ottobre », se ne citano tante quante ne esistono attualmente.

Cioè, non si può fare un'istituzione graduale dei posti, si deve impiegare la copertura che c'è.

Quando si istituisce un ruolo, si deve fare il relativo concorso e, in assenza, i posti vengono coperti da fuori ruolo, i quali hanno lo stipendio dei maestri di ruolo al coefficiente

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

iniziale. E, con 406 milioni a disposizione, si possono retribuire circa 450 insegnanti.

Adesso, se noi diciamo all'articolo 1 che il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base al numero delle scuole comunque funzionanti alla data del 1° ottobre 1962, i posti dovrebbero essere 800, quanti sono oggi. Quindi 800 posti di ruolo.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Una scuola può avere più classi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il ruolo non è delle scuole, il ruolo è delle classi.

Poiché oggi nelle classi delle scuole regimentali non si fa orario completo, quei 406 milioni bastano per 800 insegnanti. Ma, con l'istituzione del ruolo, si deve calcolare lo stipendio completo dei maestri e con 460 milioni non si possono retribuire 800 maestri, ma la metà.

DE MICHELI VITTURI. Ma copriamo ugualmente tutti gli insegnamenti attuali.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Però immettiamo 400 maestri, non 800 e pertanto la dicitura dell'articolo 1 non può riferirsi al numero delle classi comunque funzionanti, ma al numero degli insegnanti che possiamo pagare con 406 milioni. Altrimenti non si ha la copertura.

FRANCESCHINI, *Relatore*. La Commissione Bilancio non aveva tenuto conto di questo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sapeva che il ruolo non è fatto di scuole, ma di classi.

Al secondo comma dell'articolo 1 si dovrebbe quindi dire che il numero iniziale dei posti è stabilito secondo le disponibilità del bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 con la seguente formulazione, nonché un terzo comma aggiuntivo proposto dal relatore:

« Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base alle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 6.

Il numero dei posti del ruolo speciale potrà essere aumentato soltanto in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari ».

(*E approvato*).

L'articolo 1, a seguito delle modificazioni, rimane pertanto così formulato:

« Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'arti-

colo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti in ciascuna provincia, sede delle predette scuole, ruoli speciali per gli insegnanti elementari che si dedicano o aspirano a dedicarsi a questo tipo di insegnamento.

Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base alle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 6 della presente legge.

Il numero dei posti del ruolo speciale potrà essere aumentato soltanto in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari ».

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2:

La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e dei titoli e requisiti specifici richiesti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero della difesa.

Per il rilascio dei titoli di cui al comma precedente sono periodicamente istituiti corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero della difesa.

A tale articolo non risultano presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3, al quale pure non risultano presentati emendamenti:

ART. 3.

Agli insegnanti delle scuole per militari collocati nel ruolo speciale si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico del personale insegnante del ruolo normale, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza stabilito per il medesimo personale.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali delle scuole elementari per militari possono essere trasferiti nei ruoli normali su domanda o per servizio.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Il relatore ne propone la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dello stesso.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 5, al quale non risultano presentati emendamenti, e che diverrà articolo 4:

ART. 5.

Gli insegnanti stessi possono essere anche impiegati in corsi di istruzione post-elementare, nonché adibiti all'assistenza scolastica e alle biblioteche presso gli Enti militari aventi scuole.

La durata dell'anno scolastico nelle scuole per militari di cui ai precedenti articoli, non è legata al normale calendario scolastico.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Nella prima attuazione della presente legge, in relazione al contingente dei posti costituenti il ruolo speciale delle scuole reggimentali, sarà bandito un concorso per esami e titoli riservato ai maestri non di ruolo che, alla data del bando di concorso, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali per non meno di tre anni con qualifica non inferiore a "buono".

Gli esami avranno luogo presso i Provveditorati agli studi delle province in cui funzionano scuole per militari.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza dal 1° ottobre, successivo all'espletamento del concorso.

Al primo comma di tale articolo l'onorevole Franceschini propone di aggiungere le parole: « e siano in servizio all'atto del bando del concorso stesso ».

Pongo in votazione il primo comma con la inclusioni di tale emendamento.

(*È approvato*).

Al secondo e terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Al quarto comma il relatore propone il seguente emendamento aggiuntivo: « per un primo contingente di posti, e dal 1° ottobre degli anni successivi per i posti rimanenti da conferirsi secondo l'ordine della graduatoria agli idonei del concorso stesso ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Dato l'emendamento che si è apportato al primo articolo, diventa forse inutile, anche agli effetti della copertura, aggiungere la clausola. In ogni caso se non dà noia lasciarla...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dà noia. Sarebbe un esaurimento di graduatorie al di là dei posti a concorso.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento aggiuntivo di cui sopra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma così come è nel testo originario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo che, a seguito dell'emendamento apportato risulta così formulato, e prende il numero 5:

« Nella prima attuazione della presente legge, in relazione al contingente dei posti costituenti il ruolo speciale delle scuole reggimentali, sarà bandito un concorso per esami e titoli riservato ai maestri non di ruolo che, alla data del bando di concorso, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali per non meno di tre anni con qualifica non inferiore a «buono» e siano in servizio all'atto del bando del concorso stesso.

Gli esami avranno luogo presso i Provveditorati agli studi delle province in cui funzionano scuole per militari.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza dal 1° ottobre successivo all'espletamento del concorso ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli n. 261 e n. 262 dello stato di previsione della spesa del Ministro della pubblica

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

istruzione per l'esercizio 1962-63 e dei capitoli corrispondenti negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Il relatore propone il seguente testo sostitutivo dell'articolo, che prenderà poi il numero 6:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-1964 si provvede con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e con la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo concernente retribuzioni, assegni vari ed oneri previdenziali a carico dell'amministrazione per gli insegnanti delle scuole per militari in servizio, del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8, al quale non risultano presentati emendamenti, e che prenderà il numero 7:

«Su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Ogni disposizione legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta di domani.

La seduta termina alle 18,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI